
Il Consiglio di Stato

vista la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp, RS 818.101);

vista l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26);

vista l'ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti COVID-19, la guarigione o il risultato di un test del 4 giugno 2021 (Ordinanza sui certificati COVID-19, RS 818.102.2);

richiamata la risoluzione governativa n. 4411 del 28 agosto 2020 con cui è stato costituito il "Gruppo di autorizzazioni grandi eventi" (GGE);

considerata la situazione attuale dell'epidemia di COVID-19 nel Cantone Ticino dove nelle ultime settimane è stato rilevato un aumento sensibile dei contagi e il tasso di incidenza è tra i più elevati in Svizzera;

considerati gli scenari che prevedono che l'alto numero di contagi si ripercuoterà in un ulteriore aumento dell'occupazione di posti letto negli ospedali;

rilevata la necessità di adottare misure che possano evitare un ulteriore peggioramento della diffusione dell'epidemia;

risolve:

1. Gli eventi sportivi e culturali svolti in luoghi chiusi delle strutture a cui possono accedere più di mille spettatori possono avere luogo alle condizioni seguenti:
 - il numero massimo di spettatori consentito è pari ai due terzi della capienza massima della struttura;
 - gli spettatori devono rimanere seduti al proprio posto;
 - non è ammesso l'accesso alle aree della struttura che non dispongono di posti seduti;
 - sono ammessi solo gli spettatori in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto «2G»);
 - gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutto il periodo di presenza nella struttura e nelle aree di accesso e di uscita;
 - il consumo di bibite o di cibo è consentito solo seduti ai tavoli delle zone di ristorazione delimitate delle strutture, le quali continuano ad essere sottoposte alle disposizioni federali.

RG n. 3 del 4 gennaio 2022

2. Le misure indicate nel punto precedente si applicano anche agli eventi già autorizzati dal Gruppo di autorizzazioni grandi eventi, le cui autorizzazioni rimangono valide.
3. Le misure si applicano agli eventi che hanno luogo tra il 6 e il 16 gennaio 2022.
4. La risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
5. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
6. **Comunicazione:**
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Gruppo di lavoro "Grandi eventi", tramite la SG del Dipartimento delle istituzioni (di-grandieventi@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnoldo Coduri